

Tit. 10 Cl. 5

Ai Notificatori

Oggetto: Ulteriori indicazioni per la compilazione delle notifiche su SITT (nuovo Reg.UE 2024/1157)

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo Reg. UE 2024/1157, ai fini della presentazione di nuove Notifiche per la spedizione transfrontaliere di rifiuti, si applica la circolare della Città Metropolitana di Torino del 8 maggio 2026.

Con la presente, si specifica che:

1) Notifiche “vecchio Regolamento”

Tutte le notifiche per le quali era stato assegnato un codice IT di Notifica e per le quali, per qualsiasi motivazione, non è stata inviata l'accusa di ricevimento da parte dell'autorità di destino entro il 21 maggio 2026 (comprese quelle per cui sono stati consegnati al notificatore i modelli 1A e 1B ma non è stato presentato alcun dossier di notifica), non rientrano nella definizione fornita dall'articolo 85 comma 3 del Regolamento (UE) n.2024/1157, e pertanto non possono più essere istruite e sono con la presente considerate decadute.

Rientrano in questa situazione le Notifiche di seguito elencate:

IT000326, IT000339, IT000340, IT000562, IT000565, IT000570, IT000571, IT000587, IT003964, IT003973, IT003977, IT005705, IT005706, IT005707, IT005708, IT005709, IT005710, IT005712, IT005732, IT005740, IT007358, IT007374, IT007375, IT007376, IT007378, IT007392, IT007393, IT007394, IT007396, IT042016, IT042019, IT042021, IT042022, IT042023, IT042024, IT042025, IT042026, IT042027, IT042028, IT042029, IT042030, IT042031, IT042034, IT042039, IT042040, IT042043, IT042044, IT042048, IT042049, IT042050, IT042051.

Per le notifiche che sono state trasmesse prima del 21 maggio 2026 e per le quali non risulta ancora pervenuta l'accusa di ricevimento:

IT000591, IT003949, IT003959, IT003961, IT005702, IT005704, IT005714, IT005716, IT005717, IT005729, IT005749, IT007367, IT007371, IT007380, IT007382, IT007397, IT007399, IT042032, IT042033, IT042036, IT042037

qualora l'accusa di ricevimento pervenga via posta ordinaria e si possa evincere che sia stata emessa in data non successiva al 21 maggio 2026, si procederà a completare l'istruttoria; diversamente, esse si aggiungeranno a quelle di cui all'elenco precedente.

Per le esportazioni, i Notificatori in possesso di una notifica decaduta e che richiederanno un nuovo 1A e 1B sulla piattaforma SITT, beneficeranno della dispensa dal pagamento dei diritti amministrativi in quanto già corrisposti per la notifica decaduta. **Durante la richiesta su SITT sarà dunque necessario caricare come contabile di pagamento la prova del pagamento degli oneri della notifica decaduta, identificandone chiaramente il numero.**

2) Notifiche “nuovo Regolamento”

Le nuove notifiche dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma SITT, le cui modalità di accreditamento e accesso sono riportate al seguente indirizzo web:

<https://www.cittametropolitana.torino.it/ambiente/gestione-rifiuti/spedizioni-transfrontaliere-di-rifiuti>

E' importante la seguente precisazione.

Il SITT assegnerà un numero di notifica che dovrà essere convertito dal Notificatore in una nuova codifica costituita da 12 caratteri: nel caso delle esportazioni in partenza dal territorio di Città metropolitana di Torino, i primi 4 prefissati che identificano Città Metropolitana di Torino (IT33), seguiti da 2 numeri che identificano l'anno in cui è stata assegnata la notifica al notificatore (26), seguiti dalle cifre assegnate dal SITT (es. IT3326050000). Questo codice alfanumerico di 12 caratteri rappresenta il numero di notifica effettivo che dovrà essere utilizzato in ogni allegato al dossier di notifica e che sarà riconosciuto dalla piattaforma europea Diwass che è interoperabile con il SITT e quindi dalle altre autorità competenti.

Successivamente, mediante gli *upgrades* in corso di predisposizione, sarà il SITT stesso a generare codifiche già nella forma corretta.

3) Necessità di registrazione dei Soggetti coinvolti

Si ricorda inoltre che nessuna Notifica potrà pervenire su DIWASS se TUTTI i Soggetti coinvolti nella Notifica stessa non figureranno come registrati.

I Soggetti registrati sul SITT risulteranno in automatico registrati sul DIWASS.

I vettori di trasporto, in particolare, devono registrarsi direttamente sul DIWASS ed essere validati a cura dell'autorità competente in base alla sede legale del soggetto in questione.

4) Informazioni generali sul procedimento amministrativo di esportazione di rifiuti

Per tutte le notifiche di esportazione presentate ai sensi del nuovo Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni generali, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241:

- l'autorità competente di spedizione è la Città metropolitana di Torino;
- il presente procedimento è finalizzato al rilascio dell'autorizzazione per la spedizione di rifiuti ai sensi del Regolamento UE 2024/1157, per la parte di competenza dell'autorità di spedizione;
- il responsabile del procedimento è l'Ing. Pier Franco Ariano;
- il presente procedimento dovrà concludersi entro 30 giorni dalla data in cui il notificatore è stato informato, a norma dell'art. 8, paragrafo 12, che la notifica è stata debitamente completata. Nel caso, invece, in cui sia sollevata un'obiezione ai sensi dell'art. 12, se i problemi che hanno suscitato l'obiezione non sono risolti nel termine di 30 giorni dalla data in cui l'obiezione è stata sollevata, la notifica non è più valida.
- Avverso l'inerzia dell'amministrazione sono esperibili i rimedi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e dell'art. 28 del D.L n. 69/2013 (convertito in L. n. 98/2013). Si comunica, altresì, che ogni ulteriore informazione in ordine ai termini di conclusione dei procedimenti amministrativi ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e del Regolamento UE 2024/1157 sono reperibili sul nostro sito internet alla pagina:
<https://www.cittametropolitana.torino.it/istituzionale/regolamenti-citta-metropolitana>
- è possibile chiedere copia degli atti all'indirizzo PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Distinti saluti

Il Dirigente della Direzione
Ing. Pier Franco Ariano

FN/